Prot. n. 62214

Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni

1.1 È approvato l'allegato Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" (di seguito "Modello") di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con le relative istruzioni, composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- il quadro VP.

1.2 Il presente Modello è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2018, da presentare entro l'ultimo giorno del mese di maggio 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

1.3 Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato A al presente provvedimento.

1.4 Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

1.5 Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, restano applicabili le disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017.

Motivazioni

Al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, si è reso necessario approvare una nuova versione del modello di comunicazione.

Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quanto approvato al punto 2 del citato provvedimento del 27 marzo 2017.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017: Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 21 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di IVA.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

IVA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DATI GENERALI

Anno di imposta

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO

IVA

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

	PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese [1]	Trimestre (*) [2]	Subforniture [3]	Eventi eccezionali [4]	Operazioni straordinarie [5]
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile				
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta		[1]	o a credito	[2]
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo [1]		[2]
VP14	IVA da versare		[1]	o a credito	[2]

(*) **ATTENZIONE**: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nelle istruzioni al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (di seguito "Comunicazione") si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

PREMESSA

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.
La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello è costituito dal:
• frontespizio, composto di due facciate;
• modulo, composto dal quadro VP.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell'apposita sezione dell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate nonché nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
In relazione alla verifica della tempestività delle Comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).
Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.
Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.
Infine, i contribuenti di cui all'art. 74, comma 4, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, sia ai sensi dell'art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

A) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)
Tali contribuenti devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

B) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)
Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, comma 4), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).
La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall'ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

RIPORTO DEL CREDITO IVA NEL CORSO DELL'ANNO

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al primo trimestre dell'anno):
1) credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2): da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
2) credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
3) credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
4) credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

La medesima sequenza si applica anche con riferimento ai successivi mesi e trimestri dell'anno.
Nel caso già illustrato di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell'anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nei punti 3-4 della sequenza sopra illustrata.
Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:

- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
- nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel rigo VP3 l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

COMUNICAZIONE DEGLI ENTI O SOCIETÀ ADERENTI ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO

L'ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell'anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni indicando nel campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)", nella sezione "Dati generali" del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.
Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui l'ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; invece, per i periodi successivi all'uscita dalla predetta procedura di liquidazione, la comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. Inoltre, il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)" non va compilato nel caso in cui l'ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero periodo oggetto della Comunicazione. Ad esempio, in caso di società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione IVA di gruppo nel mese di maggio, la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo "Ultimo mese" del frontespizio il valore "03" e non va compilato il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)". Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo "Ultimo mese".

COMUNICAZIONE PERIODICA PER IL GRUPPO

Oltre alla propria Comunicazione, l'ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo" nel frontespizio senza compilare il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)". In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, non vanno compilate le caselle "Subforniture" e "Eventi eccezionali" nel rigo VP1 e non vanno compilati i righi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.
In questo caso, l'ente o la società controllante deve indicare:

- nel rigo VP4, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dai soggetti con liquidazioni trimestrali (rigo VP14, colonna 1);
- nel rigo VP5, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (rigo VP14, colonna 2).

Si evidenzia che, nella particolare ipotesi di enti o società controllati usciti dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dall'acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella Comunicazione relativa all'ultima liquidazione dell'anno che l'ente o società controllante deve presentare per il gruppo, il rigo VP13 deve essere compilato al netto della quota dell'acconto dalla stessa dovuto per la società controllata uscita dal gruppo e nel campo "Ultimo mese" nella sezione "Dati generali" del frontespizio deve essere indicato il codice 99.
Per quanto concerne la Comunicazione relativa al 4° trimestre la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE (FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione

1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
   - la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
   - la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

2) Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata:
   - dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
   - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione
In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.
Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

SOGGETTI NON RESIDENTI

Rappresentante fiscale
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l'indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente
I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.

Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente
In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo trimestre ma ovviamente in periodi diversi dello stesso, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.

Stabile organizzazione
In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

FRONTESPIZIO

DATI GENERALI

Anno d'imposta
Indicare l'anno solare cui si riferisce la Comunicazione.

Partita IVA
Indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)
Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, indicare la partita IVA dell'ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l'ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.

Ultimo mese
In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, indicare l'ultimo mese di controllo (esempio "02" per il mese di febbraio). Si rammenta che la sopravvenuta mancanza dei requisiti per

avvalersi della liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di maggio, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero "04" nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell'anno, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di aprile; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell'anno il numero "03", in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).
Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno dell'ente o società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione dello stesso, sia nella Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato (presentata dalla incorporante) che in quelle degli enti o società controllati, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: "04" se mensile, "03" se trimestrale); invece, qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato "13" in ciascuna Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato, presentata dall'incorporante (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986).
Nel caso in cui l'ente o società controllato sia uscito dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel campo "Ultimo mese" deve essere indicato il codice 99. La quota dell'acconto che la controllante ha riaccreditato alla controllata va indicata nel rigo VP13 della Comunicazione riferita a quest'ultimo soggetto. Con riferimento a tale fattispecie, per la compilazione della Comunicazione presentata dalla controllante per il gruppo si vedano le istruzioni al paragrafo "Comunicazione periodica per il gruppo".

Liquidazione del gruppo
Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo.

Dichiarante
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione.

Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Codice carica
Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

Codice fiscale società dichiarante
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Firma
La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la Comunicazione.
Riportare nella casella "Impegno alla presentazione", il codice "1" se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
L'incaricato deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la Comunicazione;
- apporre la firma.

QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Modulo
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:
- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare si rinvia alle istruzioni di cui al punto B) del paragrafo "Contribuenti con contabilità separate").

Periodo di riferimento
Il contribuente deve indicare nelle **colonne 1** e **2** del **rigo VP1** il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.
Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo "Contribuenti con contabilità separate".

Subforniture
Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).

Eventi eccezionali
La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:
- il **codice 1,** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- il **codice 9**, per tutti gli altri eventi eccezionali.

Operazioni straordinarie
Per la compilazione della presente casella si rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo "Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)".
La presente casella va barrata anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

Liquidazione dell'imposta
Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Rigo VP2 - Totale operazioni attive
Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).
Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis.
Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive
Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.
Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

ATTENZIONE *L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e art. 17-ter se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel* ***rigo VP4*** *e, quale IVA detratta, nel* ***rigo VP5****.*
Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Rigo VP4 - IVA esigibile
Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 - IVA detratta
Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta
I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.
Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito
Indicare nella **colonna 1** l'ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in **colonna 2** il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente
Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).
Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP9 - Credito anno precedente
Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.
Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).
Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10 - Versamenti auto UE
Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta
Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.
Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Rigo VP13 - Acconto dovuto
Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La **casella metodo** deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:
- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.

Rigo VP14 - IVA da versare o a credito
Indicare in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a 25,82 euro), o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2)

In **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

ALLEGATO A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Comunicazione IVA Trimestrale 2018

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI 3
1.1 BREVI CENNI SUL LINGUAGGIO XML 3
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 4
2.1 GENERALITÀ 4
2.2 NAMESPACES 4
3. XML SCHEMA DEFINITION 7

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazione IVA Trimestrale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

1.1 Brevi cenni sul linguaggio XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle Comunicazione IVA Trimestrale, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" si intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag,** ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag,** ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica:** ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice** (**root element)**.

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle dichiarazioni Comunicazione IVA Trimestrale è stata realizzata introducendo una **Fornitura** astratta che, nel caso Comunicazione IVA Trimestrale, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa descritta nel paragrafo 3.3. L'elemento **Contenuto** espone l'attributo **codiceFornitura** che per il suddetto modello deve essere impostato al valore **IVP18**.

La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "**xsd**". Il file XSD (XML Schema Definition) delinea il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** relativo alla fornitura xml identifica tre diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura della comunicazione.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un "dominio di nomi" (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo alla fornitura Comunicazione IVA Trimestrale si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai tre diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

La denominazione ed il significato dei diversi file XSD sono illustrati dettagliatamente nel paragrafo 2.2.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa alla Comunicazione IVA Trimestrale, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato fornituraIvp_2018_v1.xsd, allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo,** nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L'esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell'intera fornitura.

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono invece avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

2.2 Namespaces

Lo schema associato alla fornitura Comunicazione IVA Trimestrale è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in Tabella 1 ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in Tabella 2.

Ciascun namespace è identificato univocamente da un "nome", detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all'interno dello schema per indicare l'appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
tm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	Namespace al quale appartengono gli elementi generali del messaggio trasmesso telematicamente, che non dipendono dalla tipologia di fornitura in esso contenuta.
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
ir	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che

		compongono la Comunicazione IVA Trimestrale.

Tabella 1

Nome file	Contenuto
telematico_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali del messaggio.
fornitura_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali della fornitura.
typesDati_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvincie_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
datiFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: "Tabella generale dei codici carica", "Tabella generale di classificazione della natura giuridica", ecc.
typeEventi_v4.xsd	Contiene la definizione del tipo xml semplice costituito dall'elenco di tutti i codici previsti nella "Tabella degli eventi eccezionali".
forniturаIvp_2017_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla Comunicazione IVA Trimestrale.
typesIvp_2017_v1.xsd	Contiene la definizione ulteriori tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione

Tabella 2

3. XML SCHEMA DEFINITION

Il presente capitolo analizza lo schema che descrive la struttura della fornitura xml relativa Comunicazione IVA Trimestrale.

Tale schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella tabella 3.

Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365

DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

Tabella 3

Nei paragrafi che seguono gli elementi che compongono la fornitura sono esaminati singolarmente, seguendo la struttura gerarchica che caratterizza il documento xml: è analizzato per primo l'elemento principale più esterno (root element) e sono di seguito esaminati tutti i sottoelementi in esso contenuti.

Per ciascun elemento sono espressamente indicati i **controlli** previsti, che si suddividono nelle seguenti tipologie:

- **controlli di validazione**, il mancato superamento dei quali determina lo scarto dell'intera fornitura;
- **controlli bloccanti**, che determinano lo scarto della singola dichiarazione;
- **controlli di rispondenza**, il mancato superamento dei quali consente comunque la trasmissione della singola dichiarazione, valorizzando l'elemento denominato **FlagConferma** previsto nel frontespizio della dichiarazione stessa.

Ove non diversamente indicato, gli elementi devono essere considerati obbligatori e aventi una occorrenza.

ID e Nome Tag XML	Descrizione funzionale	Valori ammessi	Formato	Controlli
Fornitura				
Intestazione				
CodiceFornitura	codice fornitura	IVP18	DatoAN_Type	
CodiceFiscaleDichiarante	codice fiscale del soggetto dichiarante		DatoCF_Type	Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.
CodiceCarica	Codice carica del dichiarante	da 1 a 9 e da 11 a 15	DatoNP_Type	
idSistenma			DatoCF_Type	
Comunicazione				
Frontespizio				
DatiContabili				

ID e Nome Tag XML	Descrizione funzionale	Valori ammessi	Formato	Controlli non previsti dallo schema
Frontespizio			**Frontespizio_IVP_Type**	
CodiceFiscale	codice fiscale del contribuente cui si riferiscono i dati della Comunicazione.		DatoCF_Type	**Dato obbligatorio** **Controllo bloccante:** il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in Comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della comunicazione.
AnnoImposta	anno solare cui si riferisce la comunicazione		DatoDA_Type	**Dato obbligatorio** **Controllo bloccante**:Deve essere maggiore di 2017
PartitaIVA	numero di partita IVA del soggetto d'imposta		DatoPI_Type	**Dato obbligatorio** La partita IVA deve essere corretta formalmente e conosciuta in Anagrafe
PIVAControllante	partita IVA dell'ente o società controllante nel caso in cui la comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso, nel trimestre, della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73.		DatoPI_Type	**Controllo bloccante** Non può essere presente se l'elemento ***CodiceFiscale*** è lungo 16 caratteri Inoltre l'elemento non può essere presente se: - la comunicazione si riferisce al primo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento ***UltimoMese*** assume valore 12; - la comunicazione si riferisce al secondo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento ***UltimoMese*** assume valore 3; - la comunicazione si riferisce al terzo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento ***UltimoMese*** assume valore 6; - la comunicazione si riferisce al quarto trimestre e, contemporaneamente, l'elemento ***UltimoMese*** assume valore 9.
UltimoMese	ultimo mese di controllo nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.	da 1 a 13 o 99	DatoNP_Type	**Controllo bloccante :** Il valore 13 non può essere presente se l'elemento ***PIVAControllante*** è diverso dall'elemento ***PartitaIVA*** o se è assente l'elemento ***CodiceFiscaleSocieta*** . Se presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo*** può assumere valore 99. Non può essere presente se l'elemento ***CodiceFiscale*** è lungo 16 caratteri. **Controllo di rispondenza:** - Se la comunicazione si riferisce al primo trimestre, l'elemento ***UltimoMese*** può assumere valori 1 o 2 o 12 o 13; - Se la comunicazione si riferisce al secondo trimestre, l'elemento ***UltimoMese*** può assumere valori 3 o 4 o 5 o 13; - Se la comunicazione si riferisce al terzo trimestre, l'elemento ***UltimoMese*** può assumere valori 6 o 7 o 8 o 13; - Se la comunicazione si riferisce al quarto trimestre, l'elemento ***UltimoMese*** può assumere valori 9 o 10 o 11 o 13. - Il valore 99 è ammesso solo se la comunicazione si riferisce al quarto trimestre
LiquidazioneGruppo	casella per individuare la Comunicazione che si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo		DatoCB_Type	**Controllo bloccante** Se presente non deve essere presente l'elemento ***PIVAControllante*** . Non può essere presente se l'elemento ***CodiceFiscale*** è lungo 16 caratteri
CFDichiarante	codice fiscale del soggetto del dichiarante.		DatoCF_Type	**Controllo bloccante:** L'elemento è obbligatorio per i contribuenti diversi dalle persone fisiche. Il dato è di tipo alfanumerico lungo 16 caratteri.
CodiceCaricaDichiarante	codice di carica del dichiarante	da 1 a 9 e da 11 a 15	DatoNP_Type	**Controllo bloccante:** deve essere presente se è presente l'elemento ***CFDichiarante***
CodiceFiscaleSocieta	codice fiscale della società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente.		DatoCN_Type	
FirmaDichiarazione	firma da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale		DatoCB_Type	Dato obbligatorio
Cfintermediario	codice fiscale dell'incaricato che trasmette la comunicazione.		DatoCF_Type	**Controllo bloccante**: il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.

ImpegnoPresentazione	tipo di impegno a trasmettere; vale "1" se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero "2" se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio	vale 1 o 2	DatoN1_Type	**Controllo bloccante**: obbligatorio se presente ***Cfintermediario*** Non può essere presente se non è presente **Cfintermediario**
DataImpegno	data di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.		DatoDT_Type	**Controllo bloccante**: obbligatorio se presente ***Cfintermediario*** Non può essere presente se non è presente **Cfintermediario** e non può essere precedente a 1/01/2017
FirmaIntermediario	firma da parte dell'incaricato		DatoCB_Type	**Controllo bloccante**: obbligatorio se presente ***Cfintermediario*** Non può essere presente se non è presente **Cfintermediario**
FlagConferma	è un elemento che deve assumere valore "1" se si intende trasmettere comunque una Comunicazione che non soddisfa anche un solo controllo di rispondenza		DatoCB_Type	
IdentificativoProdSoftware	è un elemento opzionale che espone un identificativo del produttore di software.		DatoAN_Type	

ID e Nome Tag XML	Riferimento al modello	Valori ammessi	Formato	Controlli
DatiContabili				
Modulo				
numeroModulo	Mod. n.	vale da 1 a 5	DatoN1_Type	
Mese	VP1, col. 1	vale da 1 a 12	DatoNP_Type	**Controllo bloccante:** Gli elementi ***Mese*** e ***Trimestre*** sono tra loro alternativi ma uno deve essere presente; è ammessa la presenza contemporanea solo per le coppie ***Mese*** 3 e ***Trimestre*** 1, ***Mese*** 6 e ***Trimestre*** 2, ***Mese*** 9 e ***Trimestre*** 3, ***Mese*** 12 e ***Trimestre*** 4. Inoltre nella stessa fornitura: - non è ammessa la presenza di due o più moduli con lo stesso ***Mese/Trimestre*** - i mesi devono essere coerenti con i raggruppamenti da 1 a 3, da 4 a 6, da 7 a 9 e da 10 a 12 - nel caso di soggetti misti, il trimestre deve essere coerente con i mesi descritti (esempio ***Mese*** da 1 a 3 e ***Trimestre*** 1, per ***Mese*** da 9 a 12 è coerente anche il ***Trimestre*** 5)
Trimestre	VP1, col. 2	vale da 1 a 5	DatoN1_Type	
Subfornitura	VP1, col. 3		DatoCB_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo***
EventiEccezionali	VP1, col. 4	vale 1 o 9	Eventi_Ecc_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo***
OperazioniStraordinarie	VP1, col. 5		DatoCB_Type	**Controllo di rispondenza:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo***
TotaleOperazioniAttive	VP2		DatoVN_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo***
TotaleOperazioniPassive	VP3		DatoVN_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo***
IvaEsigibile	VP4		DatoVN_Type	
IvaDetratta	VP5		DatoVN_Type	
IvaDovuta	VP6, col. 1		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** Gli elementi ***IvaDovuta*** e ***IvaCredito*** sono alternativi; in particolare definito A = ***(IvaEsigibile – IvaDetratta)*** se A > 0 ***IvaDovuta*** = A e ***IvaCredito*** = 0 se A < 0 ***IvaCredito*** = -A e ***IvaDovuta*** = 0 se A = 0 ***IvaDovuta*** = 0 e ***IvaCredito*** = 0
IvaCredito	VP6, col. 2		DatoVP_Type	
DebitoPrecedente	VP7		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** l'elemento deve essere <= a 25,82; non può essere presente quando: - è presente l'elemento ***PIVAControllante*** e contemporaneamente l'elemento ***Mese*** è inferiore o uguale all'elemento ***UltimoMese,*** se presente; *- è presente l'elemento* ***PIVAControllante*** *e l'elemento* ***UltimoMese*** *è assente*
CreditoPeriodoPrecedente	VP8		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente: - se l'elemento ***UltimoMese*** è assente ed è presente l'elemento ***PIVAControllante;*** - se è presente l'elemento ***PIVAControllante*** e contemporaneamente l'elemento ***Mese*** è inferiore o uguale all'elemento ***UltimoMese,*** se presente; l'elemento non può essere presente se l'elemento ***Mese*** è uguale a 1 o l'elemento ***Trimestre*** è uguale a 1 e non è presente un modulo con, contemporaneamente, l'elemento Mese uguale a 3 e l'elemento ImportoACredito > 0. Per i contribuenti con liquidazioni solo mensili, nel modulo relativo al secondo e al terzo mese del trimestre l'elemento non può essere maggiore dell'elemento ***ImportoACredito*** del mese precedente. Il controllo appena descritto non si applica se è barrata la casella ***OperazioniStraordinarie***

CreditoAnnoPrecedente	VP9		DatoVN_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente: - se l'elemento ***UltimoMese*** è assente ed è presente l'elemento ***PIVAControllante;*** - se è presente l'elemento ***PIVAControllante*** e contemporaneamente l'elemento ***Mese*** è inferiore o uguale all'elemento ***UltimoMese,*** se presente. Se l'elemento ***Mese*** è uguale a 12 e l'elemento ***UltimoMese*** è uguale a 99 il controllo non va effettuato; Non può essere < 0 se: l'elemento **Mese** è uguale a 1; l'elemento **Trimestre** è uguale a 1 e non sono presenti altri moduli
VersamentiAutoUE	VP10		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo.***
CreditiImposta	VP11		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** Non può essere presente: - se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo;*** - se, contemporaneamente, l'elemento ***Trimestre*** assume valore 5 e non è presente l'elemento ***Subfornitura.*** Può essere presente solo se ***IvaDovuta*** + ***DebitoPrecedente*** - ***CreditoPeriodoPrecedente*** – ***CreditoAnnoPrecedente*** - ***VersamentiautoUE*** > 0 e deve essere <= a ***IvaDovuta*** + ***DebitoPrecedente*** - **CreditoPeriodoPrecedente** – ***CreditoAnnoPrecedente*** - ***VersamentiautoUE.***
InteressiDovuti	VP12		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** Può essere presente solo se l'elemento ***Trimestre*** > 0; non può essere presente se è presente l'elemento ***LiquidazioneGruppo*** né se l'elemento ***Trimestre*** assume valore 4 o 5.
Metodo	VP13, col. 1	vale da 1 a 4	DatoN1_Type	**Controllo bloccante:** obbligatorio se presente l'elemento ***Acconto***
Acconto	VP13, col. 2		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** può essere presente solo se ***Trimestre*** = 4 o 5 o ***Mese*** = 12 Non può essere presente: - se l'elemento ***UltimoMese*** è assente ed è presente l'elemento ***PIVAControllante;***
ImportoDaVersare	VP14, col. 1		DatoVP_Type	**Controllo bloccante:** dato A = ***(IvaDovuta - IvaCredito + DebitoPrecedente + InteressiDovuti – CreditiImposta – CreditoPeriodoPrecedente - CreditoAnnoPrecedente - VersamentiAutoUE - Acconto***) se A > 0 ***ImportoDaVersare*** = A e ***ImportoACredito*** = 0 se A < 0 ***ImportoACredito*** = -A e ***ImportoDaVersare*** = 0 se A = 0 ***ImportoDaVersare*** = 0 e ***ImportoACredito*** = 0; se, contemporaneamente, l'elemento ***Trimestre*** assume valore 5 ed è presente l'elemento ***Subfornitura,*** il controllo bloccante sopra descritto non viene effettuato. Gli elementi non possono essere presenti se, contemporaneamente, l'elemento **Trimestre** assume valore 5 e non è presente l'elemento **Subfornitura.**
ImportoACredito	VP14, col. 2		DatoVP_Type	